



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 037

Data: 07/11/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 02/11/2024 relativo all'incontro (25281) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Intercable Arena Bruneck - Brunico - pista 2 - Brunico (BZ) il 02/11/2024 tra HCP Junior Selection (620) e Plebiscito Padova Waves (678).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 4 giornate inflitta all'atleta **Simionato Matteo** (n. tessera 613877) della società 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica 678 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 61.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Simionato Matteo** (n. tessera 613877)

Al minuto 40.53 il predetto giocatore, durante una fase di gioco nella zona della linea blu d'attacco, afferrava il proprio bastone a due mani e lo faceva roteare colpendo in maniera volontaria un giocatore avversario all'altezza del collo. Pertanto, veniva punito con una penalità maggiore e automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 61.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Il giocatore colpito riprendeva il gioco.

Ciò premesso, la condotta fallosa descritta appare idonea a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, tanto più che il colpo di bastone segnalato è stato inferto all'altezza del collo, parte del corpo (perfino superfluo sottolinearlo) particolarmente delicata e vulnerabile.

Come già ripetutamente rilevato in casi analoghi da questo GUS, l'utilizzo del bastone, non già come strumento di gioco, finalizzato ad esempio all'interruzione dell'azione dell'avversario o all'impossessamento del disco, ma come strumento atto ad offendere, non può essere in alcun modo tollerato e conseguentemente dev'essere punito con necessaria severità.

Nel caso di specie, anche in assenza di conseguenze lesive apparenti a carico dell'avversario colpito, appare comminabile la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (678).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi